



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE ZOOTECHNICHE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Claudio Del Re

Decreto

N° 1865

del 21 Aprile 2009

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Misura 211 del PSR 2007-2013 "Indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane". Integrazione al decreto 1315/2009.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 30-04-2009

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	1315	23-03-2009	Modifica

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale" ed in particolare l'art. 2, comma 4 e l'art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale 20 febbraio 2009, n. 577 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;

Visto il decreto 23 marzo 2009, n. 1315 - Misura 211 del PSR 2007-2013 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane". Approvazione del nuovo bando di attuazione a partire dall'annualità 2009;

Visto il paragrafo 6.1 "Limitazioni ed esclusioni" che prevede la possibilità di scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano;

Considerato opportuno integrare tale paragrafo al fine di consentire sia a chi presenta domanda di aiuto sia a chi presenta domanda di pagamento 2009, di non richiedere il pagamento di alcune superfici;

DECRETA

Di sostituire il paragrafo 6.1 "Limitazioni ed esclusioni" con il seguente:

"6.1 Limitazioni ed esclusioni

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona montana. I seminativi e i pascoli considerati per questa misura sono quelli riportati con i relativi codici colturali sul sistema informativo Artea.

Con la domanda di aiuto o di ampliamento il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici; queste non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Per le istanze di cui al decreto n. 822/2008 ammesse a finanziamento è data la possibilità ai beneficiari che presentano domanda di pagamento al 15 maggio 2009, di non richiedere il pagamento di alcune superfici, senza incorrere in penalità; tali superfici non possono essere oggetto di successivo pagamento per la restante durata dell'impegno. Tali condizioni si applicano anche ai terreni inseriti nelle domande di aiuto di cui al decreto n. 822/2008 per i quali il titolo di possesso è venuto meno nel periodo fra domanda di aiuto e domanda di pagamento al 15 maggio 2009. Le superfici per le quali si rinuncia al pagamento non sono soggette a quanto stabilito dal reg. CE 796/2004 relativamente all'applicazione delle regole degli scostamenti di superficie tra dichiarato e determinato.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano."

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 bis, comma 1 lett. b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
CLAUDIO DEL RE

